

► Realizzare il lavoro dignitoso nell'economia delle piattaforme

Rapporto V(4)
Bozze di convenzione e raccomandazione





Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

► Introduzione

Panoramica del processo di definizione delle norme



ILC 2025



- Il comitato di conferenza ha concordato:
 - Lo forma dello strumento normativo, che dovrà essere una **Convenzione accompagnata da una Raccomandazione**
 - gli articoli su: *definizioni, l'ambito di applicazione* delle norme e una disposizione relativa *all'uso dei sistemi automatizzati*.

Le altre conclusioni non sono state discusse per mancanza di tempo

▶ Quarto rapporto (il «rapporto blu»)

Rapporto blu

Bozza di convenzione e raccomandazione

- ▶ Basato sulle risposte al rapporto marrone (Brown report).
 - **74** governi,
 - **106** organizzazioni dei datori di lavoro,
 - **131** organizzazioni dei lavoratori
 - **1** agenzia delle Nazioni Unite
- ▶ Contiene i testi aggiornati della Bozza di convenzione e raccomandazione
- ▶ Da sottoporre all'esame della Conferenza internazionale del lavoro nel giugno 2026.



Approfondimenti tratti dalle risposte al rapporto marrone (Brown report)

- Il testo “concordato” non deve essere modificato
- **Ridurre la lunghezza** degli strumenti
- Una Convenzione **basata sui principi** senza compromettere **adequate tutele**
- Disposizioni **meno dettagliate** e più **semplificate**
- **Maggiore flessibilità** per facilitare l’attuazione
 - In particolare, a seconda della qualificazione del rapporto di lavoro





Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

► **Misure adottate dall'Ufficio**

1. Una Convenzione basata sui principi

- Sulla base delle risposte al rapporto Brown, l'Ufficio
 - ha apportato modifiche ad alcuni passaggi per **elevare alcune disposizioni a principi di livello superiore** (ad es. il principio relativo ai dati personali dei lavoratori - art. 15)
 - ha spostato alcune **disposizioni** più **dettagliate** nella bozza di raccomandazione (ad es. i divieti relativi ai dati personali dei lavoratori - par. 16)



2. Convenzione basata sui principi – meno dettagliata

- **Sono state eliminate** alcune disposizioni della Convenzione in cui veniva ribadito un principio che l'Ufficio riteneva fosse già stato espresso in precedenza.
- **Esempio: principi e diritti fondamentali nel mondo del lavoro (3, paragrafo 1)**

Articolo 3(2) relativo alla libertà di associazione e al diritto alla contrattazione collettiva, un'espressione più dettagliata dell' articolo 3(1) sui FPRW.



2. Disposizioni meno dettagliate e più semplificate nella Convenzione – razionalizzazione del linguaggio

- Alcune disposizioni sono state semplificate grazie a una revisione del testo
 - Violenza e molestie (art. 6)
 - Classificazione in relazione al rapporto di lavoro (art. 8)

In alcuni casi, i rappresentanti hanno chiesto di aggiungere ulteriori dettagli all'interno delle disposizioni.



3. Maggiore flessibilità nella bozza di convenzione

- Rispondere alla **diversità degli approcci** tra gli Stati membri

Salute e sicurezza sul lavoro

- Impone agli Stati membri di garantire misure adeguate in materia di SSL — articolo 4, paragrafo 1
- Gli Stati membri specificano le funzioni e le responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro delle autorità pubbliche, delle piattaforme di lavoro digitale, dei lavoratori delle piattaforme digitali e di altri attori rilevanti — articolo 4, paragrafo 2

4. Applicazione ai dipendenti e ai lavoratori non vincolati da un rapporto di lavoro

- **L'ambito di applicazione della Convenzione si estende a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali, salvo diversamente specificato nella Convenzione (art. 2, lett. b))**
- Preoccupazioni sollevate in merito all'applicazione di alcune disposizioni ai lavoratori che **non** hanno **un rapporto di lavoro subordinato**.
- Due meccanismi utilizzati dall'Ufficio:
 - Differenziazione tra dipendenti e altri lavoratori in circostanze limitate (nell'ambito di due disposizioni)
 - Formulazione flessibile che fa riferimento allo status di classificazione di un lavoratore (in fase di attuazione)

Distinzione tra dipendenti e soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato 14

► Articolo 9 (Retribuzione)

- L'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce i principi applicabili a tutti i lavoratori delle piattaforme digitali
- L'articolo 9, paragrafo 2, si applica ai lavoratori che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato in relazione a una remunerazione adeguata.
- L'articolo 9, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri valutino se sia possibile e opportuno estenderne l'applicazione a coloro che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

Distinzione tra dipendenti e soggetti non vincolati da un rapporto di lavoro subordinato

15



► Punti 9 e 10 del progetto di raccomandazione

- Paragrafo 9 - Gli Stati membri dovrebbero vietare l'addebito di commissioni ai lavoratori delle piattaforme che hanno un rapporto di lavoro
- Paragrafo 10 - Per i lavoratori che non hanno un rapporto di lavoro, le commissioni dovrebbero servire solo a compensare i servizi specifici che le piattaforme di lavoro digitale forniscono ai lavoratori interessati.

5. Formulazione flessibile che fa riferimento alla «classificazione dello status di un lavoratore delle piattaforme digitali»

► Articolo 11 – Previdenza sociale

Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali beneficino di una previdenza sociale a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri lavoratori con la stessa **qualificazione del rapporto di lavoro**.



Formulazione flessibile relativa allo status di classificazione di un lavoratore

Paragrafo 11

- ▶ I membri dovrebbero, **se del caso e tenendo conto della classificazione dello status lavorativo dei lavoratori delle piattaforme digitali**, adottare misure per garantire che essi:
 - ▶ siano adeguatamente tutelati per quanto riguarda l'orario massimo di lavoro e i periodi minimi di riposo;
 - ▶ siano retribuiti per i periodi di tempo in cui sono in attesa di lavoro;
 - ▶ possano rifiutare un incarico o disconnettersi da una piattaforma di lavoro digitale senza subire ritorsioni.

- Alcuni rappresentanti hanno proposto di aggiungere nuove disposizioni agli atti.
- L'Ufficio non ha aggiunto ulteriori disposizioni sulla base di tali proposte.

Nelle bozze definitive:

- La Convenzione è stata **ridotta da 31 a 24 articoli**
- La Raccomandazione è stata **ridotta da 35 a 19 paragrafi**



Organizzazione
Internazionale
del Lavoro

Contatti

Ufficio internazionale del lavoro

Divisione dei mercati del lavoro inclusivi,
delle relazioni industriali e delle
condizioni di lavoro (INWORK)
4, route des Morillons,
1211 Ginevra – CH
inwork@ilo.org
ilo.org/inwork

Ufficio per l'Italia e San Marino
Villa Aldobrandini
Via Panisperna 28
00184 Roma - I
rome@ilo.org
ilo.org/rome

